



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA

Art. 1 “Disciplina della riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione fiscale”

1. L’ingiunzione, oltre agli altri elementi previsti dalla legge per tutti gli atti amministrativi, deve obbligatoriamente contenere:

- a) l’intimazione ad adempiere entro 30 giorni dalla notifica;
- b) l’avvertimento che, in difetto di pagamento entro tale data, si provvederà ad attivare le azioni cautelari/esecutive;
- c) l’indicazione della esecutività di diritto ai sensi dell’art. 229 del D.Lvo 19.2.1998 n. 51;
- d) l’indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

2. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, se non sono state presentate richieste di rateizzazioni di pagamento, e non vi sono norme di legge che impongono l’avvio di ulteriori solleciti, devono essere attivate le prescritte azioni cautelari ed esecutive.

3. Prima di procedere al recupero forzoso della Tariffa devono essere eseguite, nei limiti e secondo le modalità di legge, le azioni cautelari e conservative.

4. Le azioni esecutive esperibili per il recupero forzoso della Tariffa consistono nel pignoramento, che può essere eseguito anche presso terzi, e nell’espropriazione mobiliare ed immobiliare.

5. Sulla scorta dei principi di economicità ed efficienza che regolano l’azione amministrativa, il Responsabile del Tributo, con espresso atto motivato del soggetto affidatario della procedura esecutiva, dichiara l’inesigibilità del credito derivante dall’applicazione della Tariffa nei seguenti casi:

- a) qualora non risultino beni da aggredire o siano state inutilmente attivate azioni esecutive;
- b) qualora le azioni cautelari o esecutive comportino un costo pari o superiore alla somma da recuperare che in ogni caso deve essere di importo minimo di 51 €;

Su richiesta dell’ingiunto che dimostri di versare in oggettive difficoltà economiche, il debito complessivo, composto tributo, sanzione, interessi; costo della notifica; costi per la procedura cautelare ed espropriativa, può essere dilazionato, anche nel caso in cui è già stata avviata la fase esecutiva.

6. L'istanza deve essere presentata preferibilmente con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio.. In ogni rata dovrà essere indicata la quota di ciascuna voce di costo che compone il debito complessivo. L'ammontare di ciascuna rata deve essere di importo non inferiore:

- a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un importo massimo di € 7.000;
- b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per tutti i crediti superiori ad € 7.000;

3. La durata del piano di dilazione non potrà eccedere la durata di

- a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00
- b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito dilazionabile è superiore a € 7.000,00

7. La dilazione dei debiti superiori ad € 30.000,00, può essere concessa solo previa presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione preventiva del debitore principale ex art. 1944 c.c.).

8. In questo caso, stante l'ulteriore costo sostenuto dal debitore per accedere al beneficio della rateizzazione, sarà possibile operare un'ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo un piano di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 anni (72 rate mensili).

Schema riepilogativo dilazione:

Importo somma ingiunta (Euro)	Numero massimo rate mensili	Durata massima dilazione
60 – 7.000 utenze domestiche Rata minima € 60	36	3 anni
200 - 7.000 utenze non domestiche Rata minima € 200		
7.001 – 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	60	5 anni
> 30.000 tutte le utenze Rata minima € 200	72	6 anni

9. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.

10. In caso di mancato rispetto del piano di dilazione, e dopo formale sollecito da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, il debitore decade dal beneficio della rateazione e si procede con la fase Approvato con deliberazione Assemblea consortile n. 1 del 30 gennaio 2017

esecutiva. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto .

Art. 2 “Definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale”

1. Relativamente alle entrate derivanti dalla Tariffa di Igiene ambientale non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sino all'anno 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Possono fruire della definizione agevolata di cui al punto precedente, anche i debitori che hanno già concordato un piano di rientro -di massimo 24 mensilità- e hanno iniziato a pagare, purché accettino di dimezzare, con arrotondamento per eccesso, il numero delle rate che, al momento della presentazione dell'istanza, residuano per la copertura di quanto deve essere ancora versato tolta la sanzione.

A tal fine si considerano pagate prima le somme dovute per il tributo, poi quelle per la procedura di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente punto, poi quelle per gli interessi, ed infine quelle per le sanzioni.

Il debitore che ha versato oltre il 70% del debito senza sanzioni, può fruire della definizione agevolata se salda il debito residuo in un'unica soluzione, entro la prima rata utile fissata dal piano di dilazione già concordato.

Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni, di interessi di dilazione, di interessi di mora e le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente punto 1.

3. Possono fruire dell'agevolazione anche i debitori che non hanno ancora concordato un piano di rientro e/o che sono soggetti a procedure cautelari o esecutive, a condizione che

- a) il numero delle rate massime non siano superiori:
 - a 18 rate mensili, di pari importo, se il debito comprensivo di sanzioni supera i €30.000, a.
 - a 12 rate mensili, di pari importo, se il debito comprensivo di sanzioni non supera €30.000.
 - a 8 rate mensili, di pari importo, se l'importo comprensivo di sanzioni non supera i € 7.000,
 - a 6 rate mensili, di pari importo, se l'importo comprensivo di sanzioni non supera i € 2.000,

-
- b) la scadenza di ogni piano di rientro con definizione agevolata non può comunque andare oltre il 30 settembre 2018;
4. La misura e la decorrenza del tasso d'interesse da applicarsi al piano di rateazione sono quelli legali, stabiliti annualmente da DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le rate diventano esigibili, e maturano giorno per giorno.
5. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, entro il 30 giugno 2017; inoltrando apposita istanza, con l'utilizzo di apposita modulistica scaricabile dal sito internet del Consorzio, completa di cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale, dei dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta il Covar14 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- 6 In caso di pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, il debitore è ammesso alla definizione agevolata soltanto se effettua la rinuncia agli atti;
7. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.”
9. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il Covar14 darà notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale alla sezione “Area contribuente della definizione agevolata della riscossione della TIA a mezzo di ingiunzione fiscale notificata entro il 31.12.2016,
10. Di dare atto che la seguente delibera non comporta impegno di spesa;
11. Di dichiarare l'immediata esecutività